

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CROLLALANZA, MARCHIO, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANO, POZZO, RASTRELLI e SIGNORELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1984

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Cirillo

ONOREVOLI SENATORI. — L'intreccio ha del drammatico. Si stenta a credere. Il sospetto che la trattativa, avviata dai servizi segreti per la liberazione dell'esponente democristiano campano **Ciro Cirillo**, comprendesse anche i sacrifici umani, previsti dalla lugubre liturgia brigatista, può diventare certezza.

Il giudice istruttore **Ferdinando Imposimato**, i cui atti riguardanti la vicenda della rivista « **Metropoli** » sono all'esame della Commissione inquirente, raccoglie la seguente deposizione: « Nell'ultima decade di maggio del 1981, durante la fase in cui il sequestro **Cirillo** politicamente andava malissimo, attraverso lo spostamento di compagni detenuti ad **Ascoli** sapemmo da costoro che la camorra, dietro pressioni di esponenti politici napoletani, offriva, per la liberazione di **Cirillo**, alle **Brigate rosse** cinque miliardi, quanti ne chiedevano, ed un elenco di nomi

di magistrati napoletani con i relativi indirizzi ».

Chi parla al giudice è la signora **Perna** che, con **Pasquale Aprea**, si occupò del « prigioniero » **Cirillo**, nelle loro mani.

È pur vero che il documento stilato dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato non entra in profondità su queste specifiche vicende, essendo il suo compito quello di accertare le responsabilità dei servizi in ordine alle loro « deviazioni »; ma è anche vero che lo stesso documento non può fare a meno di scrivere che « le persone legate a **Cirillo**, anche per motivi politici, si sono rese attive e inserite in questo contesto di deviazioni » e che tracce di ciò « trovano riscontro nelle diverse inchieste della magistratura cui spetta di accertare gli aspetti di rilievo penale ».

Fatto dunque di estrema gravità: non solo si sarebbe trattato con i terroristi il riscatto

dietro il compenso di diversi miliardi, ma addirittura si sarebbe concessa alle Brigate rosse e alla camorra « licenza di uccidere ».

Gli inquirenti negano che la trattativa abbia avuto questo sbocco? Fatto sta che, subito dopo la liberazione di Cirillo, cadono assassinati Pino Amato, Ammaturo, capo della mobile di Napoli, l'assessore Delcogliano!

Ma non è questo il punto per cui avanziamo la presente proposta di inchiesta parlamentare sulla vicenda Cirillo. Il punto centrale è quello racchiuso nelle parole della stessa relazione del predetto Comitato per i servizi di informazione, là dove recita: « Rimane aperto il riscontro esatto delle persone che vi presero parte ».

È incredibile e assurdo che di una vicenda che ha visto impegnati per mesi i servizi della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, il carcere di Avellino e quello di massima sicurezza di Palmi, reclusi politicizzati che girovagano in lungo e in largo per vari carceri d'Italia, lo stato maggiore delle Brigate rosse recluso a Palmi, il numero due della camorra Casillo, il grande orchestratore e faccendiere Pazienza che compie, per conto dei servizi, 130 voli accompagnato da personaggi che la giustizia cerca invano, non resti più traccia nelle varie sedi istituzionali.

È incredibile e assurdo che il Presidente del Consiglio dell'epoca non riesca ad essere informato compiutamente, tanto da andare in Parlamento, per ben tre volte, a parlare di « anomalie »; quando, nello stesso periodo (aprile 1982), nell'assise socialista di Rimini, il Sottosegretario di Stato per la giustizia, senatore Scamarcio, e l'onorevole Formica si dimostrano informatissimi della vicenda e ne parlano, suscitando le ire della Democrazia Cristiana, che arriva a chiedere le dimissioni del Sottosegretario.

Non si può pretendere che il Parlamento si fermi di fronte a versioni simili. Sarebbe squalificante.

È che la vicenda Cirillo, come quella Gelli, come quella Sindona-Andreotti, come quella Pazienza-Carboni-Corona, viene utilizzata a fini di lotta interna fra le varie componenti la maggioranza di Governo, con la conseguenza di disintegrare lo Stato. E non desti meraviglia che, in questo gioco privato e perverso del potere, le varie vicende delittuose vengano poi strumentalizzate per vere e proprie trattative di scambio, secondo la celebre frase: « Io dò una cosa a te e tu dai una cosa a me ».

Non c'è solo, dunque, la trattativa fra servizi-Brigate rosse-camorra-politici, ma c'è, sullo sfondo degli episodi delittuosi, una trattativa all'interno della maggioranza, per cui « se tu taci su Carboni e Corona, io chiuderò un occhio su Cirillo ».

Si va oltre. È di pochi giorni fa la dura sentenza del tribunale di Avellino per le tangenti elargite per appalti di fabbricati. Anche in quella vicenda, Francesco Pazienza. È la ditta Volani di Trento che, sponsorizzata da Pazienza, riesce ad entrare nella spartizione di un appalto di miliardi all'ultimo momento e quando già il comune di Avellino aveva aggiudicato i lavori ad altra impresa. Ci sono, è vero, le dure condanne elargite, ma l'interrogativo resta: la ditta Volani, per caso, riesce ad avere assegnati i lavori perchè, tramite Pazienza (e qualche politico), coopera a formare la somma per il riscatto di Cirillo?

È un sistema perverso che non può non colpire, come un pugno nello stomaco, la coscienza civile del Paese.

Il Governo, dunque, alza le mani e dice, impotente: « Non sono riuscito, nè riesco a sapere la verità ».

Può il Parlamento arrendersi?

La stampa ha scritto: la Repubblica rischia, sulla vicenda Cirillo, il baratro. Sì, ma sarebbe già nel baratro, e senza possibilità di riscatto, se, dinanzi a ciò che accade, il Parlamento alzasse, impotente, le mani.

È per questi motivi, morali prima che politici, che vi invitiamo, onorevoli senatori, ad approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da 12 deputati e 12 senatori nominati rispettivamente dai Presidenti dei due rami del Parlamento, su designazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun Gruppo.

Art. 2.

Il Presidente della Commissione, nominato d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è scelto tra i parlamentari che abbiano una anzianità di almeno due legislature.

Art. 3.

La Commissione ha il compito di accertare:

1) quali persone attivarono i servizi di informazione per il sequestro Cirillo e quali persone attivarono, all'interno di tali servizi, Francesco Pazienza;

2) quali sono stati i rapporti fra Governo e servizi di sicurezza, specie nel trapasso dell'attività fra il SISDE e il SISMI;

3) chi ha fornito le ingenti somme per il riscatto, e in particolare se vi abbiano partecipato industriali con forti cifre dietro ammissione ad appalti del comune di Avelino;

4) il ruolo svolto, durante il sequestro, dagli onorevoli Piccoli, Gava e Scotti;

5) le motivazioni del conferimento di una medaglia d'oro al dottor Ugo Sisti, direttore generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia;

6) le circostanze che hanno portato alla morte del capo della mobile di Napoli, dottor Ammaturo.

Art. 4.

Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale penale, civile, amministrativo o militare.

A tale effetto ha il potere di:

- a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonchè la perquisizione personale e domiciliare;
- b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;
- c) ordinare la perizia quando l'indagine richiede cognizione tecniche specializzate;
- d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

Art. 5.

Di fronte alla Commissione d'inchiesta non possono essere eccepiti il segreto professionale, giornalistico, bancario o d'ufficio.

Per quanto concerne l'eccezione del segreto politico o militare la Commissione ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio dei Ministri che, immediatamente, prescrive le cautele da assumere e da rispettare in relazione alla sicurezza dello Stato.

Art. 6.

Le persone che la Commissione d'inchiesta intende ascoltare, di norma, sono convocate per iscritto. Ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula « Giuro di dire la verità e nient'altro che la verità » e vengono esaminate separatamente.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luo-

go, nel giorno e nell'ora indicati, il Presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 7.

Può essere ascoltata la persona imputata o indiziata in un procedimento penale, civile, militare o amministrativo, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da esse esibiti, una volta acquisiti dalla Commissione, non possono essere usati a carico della persona stessa in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

Art. 8.

Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il Presidente, su deliberazione della Commissione, ne ordina la esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi e deve rimetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

Art. 9.

Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa la Commissione può chiedere la copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare.

L'autorità amministrativa è tenuta ad informarsi alle richieste.

Art. 10.

La Commissione d'inchiesta è convocata per la propria costituzione con atto congiunto dei Presidenti dei due rami del Parlamento e, con voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti due vicepresidenti e due segretari che, con il Presidente, formano l'Ufficio di Presidenza.

Art. 11.

Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perchè sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perchè ne ha avuto notizia o è stato parte o escluso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito, secondo le norme dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 12.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la elezione dei vicepresidenti e dei segretari e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi, che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

Art. 13.

Per i servizi di segreteria della Commissione i Presidenti delle due Camere decidono di comune accordo, dando la preferenza al personale del ramo del Parlamento presso il quale ha sede la Commissione.

Art. 14.

La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale delle Camere rimettendone la scelta all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

Art. 15.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione.

Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali, delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.

Art. 16.

Gli oneri per la gestione della Commissione d'inchiesta sono ripartiti in parti uguali sui bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.